

determinato e che giustificano l'applicazione di una misura cautelare.

Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica anche l'art. 203 c.p.p., per cui le notizie confidenziali raccolte dalla polizia giudiziaria non sono utilizzabili se gli informatori non vengono personalmente interrogati o assunti a sommarie informazioni.

In caso di delitti di criminalità organizzata, di minacce per mezzo telefono o contro la personalità individuale, il ricorso alle intercettazioni è consentito anche in presenza di "sufficienti indizi", ferma restando la necessità degli altri presupposti.

137

Captatore
informatico di
conversazioni
tra presenti

■ Cosa si intende per captatore informatico di conversazioni tra presenti?

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite si è pronunciata in un caso di criminalità organizzata in cui il G.I.P. aveva autorizzato una intercettazione tra presenti mediante il c.d. captatore informatico (*virus trojan*) installato su un dispositivo digitale portatile, affermandone la legittimità per i delitti di criminalità organizzata (non solo quelli ex art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater espressamente previsti dall'art. 266, comma 2-bis, c.p.p., ma anche quelli ex art. 416 c.p.).

Il legislatore, con l. n. 216/2017 ha modificato il secondo comma dell'art. 267 c.p.p. ed ha inserito un comma 2-bis, stabilendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. Da rilevare inoltre che, recentemente, il D.L. anticorruzione ha stabilito che "L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4".

Nei casi di cui al comma 2 (ossia nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave

pregiudizio alle indagini) il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è poi trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.

Ai sensi dell'art. 270, comma 1-bis, c.p.p. *“I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”*.

138

Procedura

■ Quale tipo di procedimento è previsto in caso di intercettazione?

La regola generale è, come abbiamo visto, quella per cui il P.M. chiede al G.I.P. di essere autorizzato ad effettuare le intercettazioni. Tuttavia, in casi di urgenza, quando vi è il fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, che decide sulla convalida con ulteriore decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

Il G.I.P. decide esclusivamente sulla legittimità o meno della richiesta del P.M., e dunque sulla sussistenza o meno dei presupposti delle intercettazioni. Il P.M. deve invece indicare le modalità e la durata delle operazioni. La durata non può essere superiore ai quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

In apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti

che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

139

Modalità di
esecuzione

■ Come si eseguono le intercettazioni?

Il P.M. detta, in tema di intercettazioni, modalità e durata delle operazioni, che sono previamente autorizzate dal G.I.P.

Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria (art. 268, comma 3, c.p.p.).

Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4 (ossia le persone idonee a svolgere competenze tecniche).

Va infine ricordato che risulta legittimo il c.d. ascolto remotizzato (roaming), in base alla quale l'intercettazione avviene tecnicamente presso la Procura della Repubblica, ma il segnale viene fatto rimbalzare, con una differenza temporale di pochi secondi, presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove l'addetto utilizza l'apparecchio per ascoltare.

140

Operazioni
successive

■ Cosa accade una volta concluse le operazioni di intercettazione?

Le comunicazioni intercettate sono registrate mentre delle operazioni viene redatto processo verbale; nel verbale la P.G. provvede a trascriverne il contenuto in maniera sommaria, selezionando le parti che si ritengono maggiormente significative per le indagini (c.d. "brogliacci d'ascolto"), che possono essere utilizzati dal P.M. per chiedere al G.I.P. l'applicazione delle misure cautelari. La l. n. 216/2017 ha introdotto i commi 2-bis e 2-ter ai sensi dei quali è vietata la trascrizione, anche sommaria, delle

comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.

Concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni sono trasmessi al P.M., per la conservazione nell'archivio; nei successivi cinque giorni sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Tuttavia, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il P.M. a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

141

■ Cosa accade dopo il deposito dei verbali e delle registrazioni?

Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.

Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

A questo punto il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire. Le trascrizioni o le stampe sono inserite